



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-63/19, 14 gennaio 2021, ECLI: EU:C:2021:18	Commissione europea contro Repubblica italiana	V	Ricorso per inadempimento	IT	/	De La Tour	/	/	Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Normativa adottata da una regione autonoma di uno Stato membro – Contributo sull'acquisto di benzina e gasolio soggetti ad accise – Esenzione o riduzione delle accise – Nozione di "rimborso totale o parziale" dell'imposta versata – Mancanza di prova dell'esistenza di un collegamento tra tale contributo e le accise
Classificazione									
Diritto secondario - Imposte indirette - Accise									
Questione									
Con il suo ricorso ex art. 258 TFUE la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo applicato una riduzione delle aliquote di accisa, prevista dalla legislazione regionale adottata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Italia; in prosieguo: la «Regione»), sulla benzina e il gasolio utilizzati come propellente, per la vendita di tali prodotti ai residenti in detta regione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli articoli 4 e 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51).									
Dispositivo									
1) Il ricorso è respinto. 2) La Commissione europea è condannata alle spese. 3) Il Regno di Spagna si fa carico delle proprie spese.									
Nota redazionale									
La fattispecie oggetto della presente sentenza riguarda il regime fiscale agevolato introdotto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con la Legge regionale n. 14/2010 per contrastare gli acquisti del (meno costoso) carburante in territorio sloveno. Secondo la Commissione, il sistema di cui trattasi determinerebbe una riduzione delle accise sul carburante non autorizzata dalla direttiva 2003/96 laddove esso prevede che, al momento dell'acquisto della benzina e del gasolio nelle stazioni di servizio da parte delle persone fisiche residenti nella Regione, i gestori di stazioni di servizio concedono a tali persone una riduzione fissa del prezzo applicabile a ogni litro di carburante acquistato, il cui importo sarà loro successivamente rimborsato dall'amministrazione regionale. Come ribadito dalla sentenza, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 258 TFUE, la costante giurisprudenza della Corte imputa alla Commissione l'onere della prova dell'inadempimento, che non può basarsi su una ("qualunque") presunzione [sentenza del 5 settembre 2019, Commissione/Italia (Batterio Xylella fastidiosa), C-443/18, EU:C:2019:676, punto 78 e giurisprudenza ivi citata] e che nel caso è mancato per le ragioni che seguono. La direttiva 2003/96, prevedendo un regime di tassazione armonizzato dei prodotti energetici e dell'elettricità, mira, come risulta dai suoi considerando da 2 a 5 e 24, a promuovere il buon funzionamento del mercato interno nel settore dell'energia, evitando, in particolare, le distorsioni della concorrenza (sentenza del 30 gennaio 2020, Autoservizi Giordano, C-513/18, EU:C:2020:59, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). A tal fine, la direttiva richiede, in forza del suo articolo 4, paragrafo 1, che i livelli di tassazione applicati dagli Stati membri ai prodotti energetici e all'elettricità di cui all'articolo 2 non siano inferiori ai livelli minimi da essa previsti, includendo nel contempo, segnatamente agli articoli 5 e 7 nonché da 15 a 19, una serie di disposizioni che consentono agli Stati membri di applicare riduzioni, esenzioni o differenziazioni del livello di tassazione per taluni prodotti o per determinati usi. Secondo l'orientamento della Corte di giustizia richiamato in sentenza, la constatazione di un inadempimento agli obblighi di detta direttiva, consistente in una riduzione non autorizzata delle accise, implica che una simile riduzione abbia assunto una delle tre forme elencate all'articolo 6 della direttiva medesima. Tra queste tre forme, tuttavia, solo quella di un rimborso totale o parziale dell'imposta versata (prevista dalla lettera "c" dell'articolo 6) potrebbe eventualmente riferirsi al sistema di contribuzione di cui trattasi. Come evidenziato dalla sentenza, affinché un sistema di contribuzione possa essere qualificato come «rimborso», è necessario che l'importo versato ai beneficiari provenga dagli importi delle accise riscosse dallo Stato membro o, quantomeno, che esso abbia un reale collegamento con le accise riscosse dallo Stato, di modo che questo stesso sistema di contribuzione sia destinato a neutralizzare o a diminuire le accise sui carburanti. L'origine delle somme versate nell'ambito di un rimborso di imposta, dunque, è rilevante per stabilire la legittimità di esso rispetto alla direttiva. Al riguardo, il sistema di contribuzione di cui alla causa in commento è stato finanziato dal bilancio generale della Regione e non, in modo specifico, dalla quota delle accise sui carburanti trasferita dallo Stato italiano a tale bilancio. Le somme versate a titolo di tale trasferimento sono state integrate nel bilancio generale della Regione e vi hanno perso qualsiasi forma di individualizzazione. Oltre al criterio relativo alla provenienza dei fondi, la sentenza evidenzia, sotto un profilo soggettivo che il fatto che i debitori delle accise e i beneficiari del contributo controverso siano diversi non esclude di per sé che l'esistenza di un rimborso di tale imposta possa essere constatata, come risulta dalla sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Irlanda (C-55/12, non pubblicata, EU:C:2013:274). Tuttavia, come esposto al paragrafo 94 delle conclusioni dell'avvocato generale ed evidenziato dalla stessa sentenza, occorre che sia anche dimostrata l'esistenza di un reale collegamento tra tale contributo e le accise sull'acquisto di carburante. Un collegamento mancante nel caso di specie, non essendo rilevante a tal fine la circostanza che il contributo controverso sia concesso in funzione della quantità di carburante acquistata e che il suo importo vari, quindi, in funzione di tale quantità. Infine, secondo la Corte, nell'ambito della valutazione di un (il)legittimo sistema di rimborso delle accise, il fatto che un regime di sconto preesistente, assimilabile a quello oggetto di verifica, sia stato oggetto di una deroga autorizzata conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/96 può solo costituire un indizio che giustifichi l'esame della conformità al diritto dell'Unione del nuovo regime, ma non può condizionare il risultato di tale esame.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									